

COMUNE DI STRAMBINO

REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

ART. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolato. Il pagamento del ticket sui farmaci e sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche da parte del Comune è da intendere come intervento surrogatorio, di natura assistenziale e come tale soggetto alla regolamentazione stabilita dal Comune e subordinato alla disponibilità da parte dello stesso delle necessarie risorse finanziarie.

ART. 2 Definizioni

Per esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si intende l'intervento economico del Comune a copertura totale della quota dovuta dall'assistito al S.S.N. per la spesa farmaceutica, diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale, come stabilita dalle disposizioni in materia di finanza pubblica statale e dagli indirizzi regionali.

ART. 3 Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al beneficio i componenti dei nuclei familiari in stato di bisogno in possesso dei seguenti requisiti: a) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Strambino, b) Valore dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) equivalente od inferiore ad Euro 5.400. Qualora si verificassero situazioni particolari, non risolvibili con la sola applicazione dei criteri suddetti, la loro valutazione sarà demandata all'Organo esecutivo dell'Ente, previo relazione rilasciata dall'Assistenza Sociale.

ART. 4 Esclusioni

Non possono beneficiare dell'intervento del Comune le persone che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario e/o la Regione Piemonte già preveda esenzioni. Qualora il Servizio Sanitario e/o dalla Regione Piemonte preveda esenzioni parziali, l'intervento del Comune sarà limitato esclusivamente alle spese non ricomprese nell'esenzione già assicurata dal servizio stesso. Sono altresì escluse le spese relative alle cure termali.

ART. 5 Modalità di presentazione della richiesta di esenzione

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione dalla spesa per ticket sanitario per motivi di indigenza possono essere presentate in qualunque periodo dell'anno presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, su apposito modulo predisposto e reso disponibile dal servizio stesso, contenente le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, fra le quali il valore ISEE. Per i minori la richiesta è fatta dal genitore o chi ne fa le veci. In allegato alla domanda occorrerà produrre: - Modello I.S.E.E. in corso di validità; - Fotocopia carta d'identità del richiedente; - Fotocopia della tessera sanitaria del richiedente e degli eventuali minori conviventi a carico; Fotocopia delle eventuali esenzioni possedute e riconosciute dal S.S.N.;

ART. 6 Procedimento

Il Servizio, ricevuta l'istanza, procede all'istruttoria della pratica, che si conclude con il rilascio del tesserino di esenzione individuale, ovvero con il rigetto motivato dell'istanza, previo adozione di atto amministrativo. Il tesserino rilasciato potrà prevedere due tipologie di esenzione: - Totale; - Parziale, ossia limitato esclusivamente alla copertura delle spese non ricomprese nell'esenzione già assicurata dal servizio Sanitario. Il certificato deve riportare: - Denominazione del Comune - Il numero progressivo (codice

identificativo) per l'anno di riferimento; - Le date di rilascio e di scadenza; - I dati completi del beneficiario (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) - Tipologia di esenzione riconosciuta (totale o parziale) - Timbro e firma del Responsabile del Servizio. Ai sensi della legge n. 241/90 si fissa in 30 giorni il termine massimo entro il quale concludere il procedimento avviato con la presentazione della domanda regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione. Tale termine si intende raddoppiato qualora risultino necessarie integrazioni documentali, da richiedere all'interessato con raccomandata. In caso di rigetto si applica l'art.10-bis della legge 241/90.

ART. 7 Validità

A seguito di istruttoria l'esenzione avrà validità dal momento del rilascio e sino al 31 dicembre dell'anno del rilascio. L'esenzione non può avere effetto retroattivo e impegna il Comune a sostenere i costi del ticket solo a decorrere dalla data del rilascio del tesserino.

ART. 8 Procedure di rimborso

Il Comune provvede direttamente a sostenere le spese corrispondenti ai ticket sanitari relativi a farmaci o prestazioni sanitarie erogate a favore dei beneficiari di esenzione che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere o le strutture accreditate inoltrano al Comune stesso. Non saranno rimborsate alle suddette aziende o strutture accreditate le spese, per le quali il Servizio Sanitario e/o la Regione Piemonte preveda esenzioni.

ART. 9 Controlli, accertamenti, revoche

Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione. La falsa dichiarazione sostitutiva comporta la sanzione penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2001 e la conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci.

ART. 10 Modifiche all'istanza

I cittadini ammessi all'esenzione hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni intervenuta variazione dei requisiti anagrafici e/o economici dichiarati al momento della presentazione della domanda.

ART. 11 Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni in domanda avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.